

TI_GERICHTE 43.2024.3 vom 26. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_43.2024.3

FR: TI_GERICHTE 43.2024.3 du 26 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 43.2024.3 del 26 giugno 2024

Erwägungen

E. 2

designa quali persone devono essere considerate come congiunti. (...). Affinché venga versata una riparazione morale deve esserci una lesione all'integrità fisica, psichica o sessuale della vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune. La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale dipende dalla gravità della sofferenza risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per esempio considerate l'invalidità, la durata dell'ospedalizzazione, la gravità delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere eccezionale. Attualmente si pensa ai casi di invalidità permanente che necessitano di cure e di un'attenzione costante. In occasione della procedura di consultazione, la nozione di conseguenze di lunga durata, tratta dalla nozione di invalidità che figura nell'articolo 8 LPGa (in passato negli art. 18 LAINF e 4 LAI), è stata criticata da diversi partecipanti, in particolare per quanto concerne le lesioni all'integrità sessuale. Questa nozione non è quindi stata conservata. Ciò nonostante, la nozione di durata rimane presente. Se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna riparazione morale; lo stesso vale per un'incapacità lavorativa di qualche settimana. È peraltro possibile chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni all'integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni. Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né la natura del reato né la colpevolezza dell'autore. (...) Art. 23 Calcolo della riparazione morale (...) Come nel diritto di responsabilità civile, l'importo della riparazione morale è stabilito in base alla gravità della lesione (art. 22 cpv. 1). Bisognerà tuttavia tener conto dei limiti stabiliti nel capoverso 1. Dal momento che gli importi massimi devono essere riservati alle sofferenze più gravi, l'importo della riparazione morale si scosta dalla prassi sviluppata nel settore della responsabilità civile per poter tener conto dei nuovi limiti. I redditi non sono presi in considerazione (cfr. art. 6 cpv. 4). La riparazione morale compensa un danno immateriale e non ha di conseguenza alcun rapporto con i redditi. (...). Determinazione dell'importo: gli importi versati sono calcolati secondo una scala decrescente indipendentemente dagli importi accordati abitualmente nel diritto civile, anche se gli importi attribuiti generalmente da quest'ultimo potranno servire per determinare quali tipi di lesione possono comportare la concessione degli importi più elevati. Bisogna inoltre tener conto del fatto che il margine degli importi a disposizione è più limitato. Per questo motivo, le autorità cantonali dovranno riservare gli importi vicini al limite ai casi più gravi. Altrimenti non sarà più possibile trattare in modo differenziato

situazioni diverse, ciò che sarebbe contrario al principio della parità di trattamento. Intendiamo lasciare alla prassi e il compito di allestire una tariffazione. Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti o comportassero differenze troppo grandi tra i Cantoni, potremmo istituire forfait o tariffe (art. 45 cpv. 3). Potremmo per esempio fissare importi sotto forma di margini che lascino sufficiente spazio di manovra per considerare le particolarità di ogni singolo caso. Occorre partire dall'idea che l'importo delle riparazioni morali versate sarà nettamente più basso degli importi versati nel diritto civile. Le autorità potranno ispirarsi alle tariffe esistenti, per esempio a quelle stabilite per le lesioni all'integrità. Occorre inoltre indicare che nel 2004 il valore medio della riparazione secondo la LAV era di 9700 franchi, mentre il valore mediano era di 5000 franchi. Nel 2001, i contributi variavano da 200 a quasi 120 000 franchi. Proporzionalmente ai nuovi valori massimi, il valore mediano dovrebbe ammontare a circa 3000 franchi. Per quanto concerne la vittima : Gli importi vicini al limite sono riservati ai casi più gravi che coincidono in generale con un'invalidità al 100 per cento. Partendo da questa constatazione, gli importi attribuiti per lesioni all'integrità fisica potrebbero situarsi negli ordini di grandezza seguenti: - da 55 000 a 70 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali molto fortemente ridotti (p. es. tetraplegia); - da 40 000 a 55 000 franchi: mobilità e/o funzioni intellettuali e sociali fortemente ridotti (p. es. paraplegia, cecità o sordità totale ecc.); - da 20 000 a 40 000 franchi: mobilità ridotta, perdita di una funzione o di un organo importante (p. es. emiplegia, perdita di un braccio o di una gamba, lesione molto grave e dolorosa alla colonna vertebrale, perdita degli organi genitali o della capacità riproduttiva, grave sfigurazione ecc.); - meno di 20 000: lesioni di minore gravità (p. es. perdita del naso, di un dito, dell'odorato o del gusto ecc.). Per le lesioni all'integrità psichica o sessuale sono possibili indicazioni analoghe. (...)” 2.7. Con sentenza 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 il TF ha dovuto giudicare il caso di un gendarme ginevrino. Il 31 agosto 2011 un corteo composto di numerose automobili di nomadi ha occupato il parcheggio di un centro sportivo, creando un'importante perturbazione alla circolazione stradale. Nell'ambito dell'operazione di polizia volta a deviare il corteo verso la Francia il gendarme ed un suo collega si sono fermati nei pressi di una rotonda, dove un'automobile ha forzato il blocco ed ha mancato di poco i due agenti, i quali hanno cercato di inseguire il veicolo. Il conducente del veicolo si è fermato all'altezza del parcheggio del centro sportivo ed è scappato a piedi. Poco dopo è stato fermato ed ammanettato. Dopo aver assistito alla scena una quarantina di uomini facenti parte della comunità dei nomadi si è avvicinata ai 2 agenti. Ne è seguita una bagarre in seguito alla quale il gendarme è stato colpito al viso da un aggressore non identificato. Gli aggressori sono stati dispersi dall'intervento di altri agenti con l'utilizzo di spray al pepe. In seguito a quanto accaduto il gendarme è stato portato presso gli ospedali universitari di Ginevra. Dai referti medici risultava che l'interessato presentava una piaga della columella (parte interna dell'orecchio) e del labbro superiore. Un intervento chirurgico immediato, sotto anestesia locale, è stato necessario. Dal punto di vista psichiatrico, è stata diagnosticata una sindrome da stress posttraumatico. Il gendarme è stato completamente incapace al lavoro per due settimane. L'Istanza LAVI del Canton Ginevra ha rifiutato qualsiasi indennizzo per torto morale, mentre la Camera amministrativa della Corte di Giustizia del Canton Ginevra ha riconosciuto un importo di fr. 1'500.--. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, che lo ha accolto, con le seguenti motivazioni: "

E. 2.1

Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s.; 110 II 163 consid. 2c; arrêt 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, Le Tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230; F. Werro, Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2 ad art. 47 CO). Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa; 1C_296/2012 précité consid. 3.2.2; voir également GOMM/ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, op. cit., p. 230).

E. 2.2

En l'espèce, la Cour de justice a retenu que, suite au coup reçu, l'intimé a présenté deux plaies ouvertes au niveau du visage, lesquelles ont nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie locale. L'intimé s'est rendu une deuxième fois aux HUG pour l'ablation des fils de suture. Par la suite, il a été incapable de travailler durant deux semaines. Lors de son audition du 23 mai 2013 par l'Instance LAVI, il a déclaré que son visage était resté marqué d'une cicatrice permanente sur la lèvre et qu'il voyait toujours un dermatologue. L'arrêt attaqué indique que cette cicatrice lui fait ressentir de la honte et se sentir jugé par ses collègues, ce qu'il vit très mal. Au regard de ces éléments et aux circonstances particulières de l'agression, la cour cantonale a jugé que l'atteinte physique subie par l'intimé présentait un caractère particulier et une gravité suffisante pour justifier une réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 LAVI. (...).

E. 2.4

Si le visage de l'intimé restera certes marqué de manière permanente par une cicatrice au dessus de la lèvre supérieure, on ne peut déduire de ce seul caractère que le seuil de gravité relativement élevé exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la jurisprudence soit atteint. En effet, il ne ressort pas du dossier, en particulier des rapports médicaux établis par les HUG, que cette lésion aurait nécessité un traitement particulier au-delà de l'intervention chirurgicale et l'ablation des sutures. L'intimé n'a en particulier produit aucun document médical attestant de l'existence d'un tel traitement ou de la nécessité d'une opération de chirurgie réparatrice. Lors de son audition, l'intimé a déclaré qu'il n'avait pas été facile de retourner au travail avec ses "cicatrices visibles" et qu'il avait alors ressenti de la honte et le sentiment d'être jugé par ses collègues. Cependant, interrogé sur les conséquences actuelles de l'agression, l'intimé n'a évoqué la présence que d'une "petite cicatrice sur la lèvre". Avec le recourant, on doit également retenir que l'intimé n'a pas prétendu que cette cicatrice le faisait toujours souffrir ou encore qu'elle le gênait au quotidien. Par ailleurs, sous l'angle psychologique, l'intimé a certes présenté un syndrome de stress post-traumatique ayant engendré des mécanismes d'évitement, des comportements d'hypervigilance, des difficultés de concentration et des troubles du sommeil. Toutefois, après deux séances de deux heures, l'intimé a été en mesure de faire face à ses obligations professionnelles et familiales. Bien que le thérapeute consulté ait indiqué que certains éléments du traumatisme pourraient devoir être traités ultérieurement, on ne décèle pas que l'état de stress vécu par l'intimé ait

durablement et significativement modifié sa personnalité; le fait que celui-ci fasse depuis les événements preuve d'une plus grande prudence lors de ses interventions ne témoigne pas à lui seul d'un tel changement. Il ne ressort en outre pas du dossier que l'état de stress post-traumatique diagnostiqué ait nécessité, ou nécessite encore des traitements médicaux particuliers. Sur le vu de ce qui précède, et sans nier le caractère déplorable des événements vécus par l'intimé, les éléments retenus par l'instance précédente apparaissent insuffisants à fonder le droit à une réparation morale. C'est ainsi à tort que la cour cantonale a considéré que la lésion subie répondait aux critères de gravité de l'art. 22 al. 1 LAVI, violant en cela le droit fédéral." In una sentenza 43.2019.1 del 28 maggio 2019 il TCA ha respinto la richiesta di risarcimento per torto morale ad una persona che durante una colluttazione per futili motivi era stata intenzionalmente ferita dall'autore del reato il quale aveva tentato di cagionargli un grave danno al corpo o alla salute fisica, e meglio per averlo ferito con la lama di un coltello multi tools, tagliandolo alla schiena in regione lombare provocandogli una ferita da taglio trasversa con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 32 cm e con una cospicua emorragia e profondità massima di 5 cm; lesione che per la sua localizzazione poteva potenzialmente provocare lesioni più gravi (al sistema motorio o nervoso), che solo per puro caso non sono intervenute. In quel caso la vittima era stata portata al pronto soccorso a causa di una ferita da taglio a livello lombare all'altezza L2/L3, era molto agitato, in stato di shock post traumatico e presentava un tasso alcolico attorno al 2 per mille. Egli aveva inoltre una tumefazione ed ecchimosi al labbro superiore ed inferiore con frattura del 21esimo dente dell'arcata superiore. Il medico aveva certificato la presenza di una grossa ferita da taglio trasversa in regione lombare con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale, di larghezza di circa 30 cm con una cospicua emorragia ed aveva segnalato che la vittima aveva necessitato un intervento chirurgico per revisione della ferita, emostasi, lavaggio e sutura. Egli " non è mai stato in immediato pericolo di vita ma è chiaro che una tale ferita non tempestivamente trattata come sopra descritto avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze al paziente ". Il Tribunale cantonale ha confermato la decisione del DSS ed ha concluso che la lesione subita dall'interessato non ha raggiunto quella soglia di gravità richiesta dall'art. 22 cpv. 1 LAV per poter ottenere una riparazione per torto morale (cfr. sentenza 1C_509/2014 del 1° maggio 2015). In effetti dagli atti medici non emergeva che la lesione da lui subita (segnatamente la grossa ferita da taglio trasversa di circa 30 cm in regione lombare all'altezza L2-L3 con interessamento della muscolatura autoctona e lombare bilaterale e profondità massima di 5 cm) avesse necessitato un trattamento particolare oltre all'operazione di revisione della ferita, emostasi, lavaggio e sutura ed alla rimozione del materiale di sutura presso la consultazione di chirurgia circa 14 giorni dopo l'intervento. Dal rapporto operatorio emergeva inoltre che l'interessato avrebbe potuto muoversi ed alimentarsi liberamente appena sveglio e che avrebbe dovuto tenere una fascia addominale per 2-3 giorni. Non vi è stata alcuna complicazione. La degenza è durata relativamente poco. La lesione subita non ha causato un danno di una certa gravità, nessuna invalidità, né un pregiudizio permanente di un organo importante. Non risultavano ulteriori ricoveri, né l'insorgente aveva comprovato tramite atti medici di aver avuto conseguenze a livello psichico in seguito all'aggressione o di essere stato in cura presso uno specialista in psichiatria a causa di quanto accaduto. Dagli atti non emergeva neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. In una sentenza 43.2023.3 del 15 novembre 2023 il TCA ha rifiutato un risarcimento per torto morale ad una persona che era stata vittima di un'aggressione da persone rimaste ignote nell'appartamento nel quale

stava soggiornando. Egli aveva riferito di essere stato colpito con una mazza da baseball da due individui a lui sconosciuti, mentre si trovava nell'appartamento di un suo conoscente. In seguito alle ferite riportate, l'interessato era stato trasportato all'Ospedale, dove i medici avevano accertato che i colpi erano stati inferti a livello dell'emivolto a destra, del ginocchio, della gamba sinistra ed al V dito della mano sinistra ed avevano riscontrato una frattura del piatto tibiale sinistro, una frattura della V falange della mano sinistra scomposta, un blow out del pavimento della parete mediale dell'orbita destra con ematoma congiuntivale e una ferita lacero contusa allo zigomo destro. Il ricorrente, che non è mai stato in pericolo di morte, non ha necessitato di un trattamento particolare oltre agli interventi chirurgici di osteosintesi in seguito alla frattura del piatto tibiale sinistro e della V falange della mano sinistra, che si sono svolti senza complicazioni. Per le altre diagnosi sono state imposte delle cure conservative, incentrate sulla gestione dei dolori e la sorveglianza clinica. La degenza è durata solo dieci giorni. In seguito l'insorgente si era ancora rivolto all'ospedale a causa di un colpo subito sul fissatore esterno a livello del V raggio della mano sinistra e allo sfilamento accidentale di una parte del sistema di fissazione, episodi che si sono risolti in breve tempo grazie al tempestivo intervento dei medici. Quanto alla problematica agli occhi causata dalla frattura di tipo Blow-out del pavimento e della parete mediale dell'orbita destra, essa era stata tratta conservativamente. Il Tribunale ha confermato che le lesioni subite non hanno causato un danno di una certa gravità, nessuna invalidità, né un pregiudizio permanente di un organo importante. Le cicatrici, in caso di guarigione, di principio, non sono sufficienti per accordare una riparazione morale (cfr. STF 1C_509/2014 del 1° maggio 2015). Non risultavano ulteriori ricoveri, né l'insorgente aveva comprovato tramite atti medici di aver avuto conseguenze a livello psichico in seguito all'aggressione o di essere stato in cura presso uno specialista in psichiatria a causa di quanto accaduto. Dagli atti non emergeva neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Il fatto di essere stato aggredito mentre si trovava nell'appartamento di un suo conoscente, ossia un luogo ritenuto sicuro, andava relativizzato, poiché nel locale erano presenti ingenti quantitativi di stupefacente e alcuni giorni prima una persona si era recata al domicilio del suo amico per acquistare marijuana. Il solo fatto che l'insorgente abbia subito un reato commesso con un oggetto pericoloso, ossia una mazza da baseball, ad opera di due persone, non è sufficiente per riconoscere una riparazione morale. Va infine segnalata la sentenza 1C_195/2023 del 27 settembre 2023 concernente una vittima di coazione sessuale e di lesioni corporali semplici. L'autore del reato, nel mese di febbraio 2020, ha aggredito la vittima facendola cadere e mantenendola a terra, impedendole di muoversi e di respirare, accarezzandole gli organi genitali. Il Tribunale cantonale del Canton Ginevra ha parzialmente accolto il ricorso della vittima, riconoscendole una riparazione morale di fr. 3'000, invece di fr. 2'000 attribuiti dall'istanza precedente, in ragione del fatto che la vittima ha creduto che sarebbe deceduta ed a causa delle conseguenze psichiche durevoli e dell'impatto avuto sulla sua attività professionale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della vittima. Cfr. anche Gomm/Zehntner in: Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, 4a edizione, 2020, n. 8 se seguenti ad art. 22 LAV (cfr. STF 1C_443/2023 del 7 maggio 2024, consid. 2.1). Per la dottrina, le lesioni psichiche consecutive ad un'aggressione sono più difficili da valutare che le lesioni fisiche poiché occorre fondarsi soprattutto sulle indicazioni della vittima stessa o di medici specialisti. Sovente è difficile sapere se le lesioni sono durevoli. Se il pregiudizio non è durevole, la riparazione morale è riconosciuta se sono realizzate circostanze particolari quali un lungo

periodo di sofferenza e di incapacità lavorativa o un lungo soggiorno in ospedale. Se una lesione guarisce senza grandi complicazioni e senza pregiudizi durevoli, di principio la riparazione morale non è riconosciuta. Pregiudizi psichici importanti devono essere presi in considerazione se provocano stress posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della personalità. 2.8. La “ Guida per stabilire l’importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati” emanata dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) del 3 ottobre 2019, descrive, a pag. 15-16, i margini applicabili se si tratta, come in concreto, esclusivamente di una lesione grave all’integrità psichica – con eventuali lesioni fisiche o sessuali di minore importanza. Se invece la grave lesione all’integrità psichica è connessa a una lesione all’integrità fisica o sessuale e costituisce quindi una ripercussione oppure una circostanza aggravante di una lesione o di un reato sessuale, il diritto e la determinazione dell’importo della riparazione morale si basano sul margine applicato alla lesione principale. In analogia al diritto penale occorre procedere secondo il principio di inasprimento. Il diritto alla riparazione morale in caso di lesione esclusivamente psichica può essere preso in considerazione in particolare per i seguenti reati: minaccia, coazione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del loro lavoro, sequestro di persona e rapimento, presa d’ostaggio, rapina, estorsione. (...) Più grave è il reato, più probabile è la concessione della riparazione morale. Di regola, la minaccia o la coazione e la conseguente lesione all’integrità psichica che raggiunge una certa intensità e porta a una situazione di stress notevole per la vittima, va considerata grave e dà quindi il diritto alla riparazione morale nonostante l’assenza di conseguenze gravi. Questo può essere ad esempio il caso dello stalking, quando la vittima viene molestata da messaggi del marito da cui si è separata, insultata e minacciata di morte, causandole ansia e insonnia. Alla stregua della lesione all’integrità sessuale, anche nel caso di esclusiva lesione all’integrità psichica, il dolore psichico non è oggettivamente quantificabile. Per tale motivo la prassi basa la determinazione della gravità della lesione dell’integrità sessuale, e quindi anche l’ammontare della riparazione morale, sulla gravità e sulle circostanze concrete del reato e ne deduce eventuali ripercussioni notoriamente presenti. Margini Esempi

E. 3

15 000 – 40 000 Lesione molto grave all’integrità psichica in seguito a eventi violenti molto impressionanti e con conseguenze psicologiche permanenti. Conseguenze: la capacità di affrontare la vita quotidiana è fortemente limitata e la capacità lavorativa è durevolmente limitata o impossibile Maltrattamenti molto gravi perpetrati sull’arco di molti anni durante l’infanzia, causando una grave lesione psichica (p. es. limitando in modo permanente la capacità lavorativa) 2 5000 – 15 000 Lesione grave all’integrità psichica in seguito a circostanze particolarmente drammatiche con gravi conseguenze come ad esempio una lunga ed attestata psicoterapia o incapacità lavorativa. Rapina particolarmente brutale e molto violenta senza conseguenze fisiche oppure detenzione ecc. e lesione all’integrità psichica di lunga durata. 1 Fino a 5000 Lesione all’integrità fisica (recte: psichica [cfr. versione in francese e tedesco]) non trascurabile, anche se temporanea, purché sussistano circostanze aggravanti connesse al reato, come ad esempio uso di armi o di altri oggetti pericolosi, commissione congiunta del reato da parte di più autori, reato commesso in un luogo sicuro, lunga durata e frequenza della commissione del reato. Rapina, ripetute e gravi minacce di morte. A pagina 17 della guida sono descritti i criteri di determinazione del risarcimento: Ripercussioni dirette del reato · Intensità, portata e durata delle ripercussioni psichiche · Durata della psicoterapia · Durata dell’incapacità lavorativa · Pericolo di morte, durata di tale pericolo · Cambiamento significativo dello stile di vita · Ripercussioni sulla

vita professionale o privata Commissione del reato e circostanze · Commissione qualificata del reato (crudeltà, uso di armi o altri oggetti pericolosi) · Intensità e portata della violenza · Periodo, durata e frequenza della commissione del reato · Commissione congiunta del reato da parte di più autori · Commissione del reato in un luogo protetto (appartamento, luogo di lavoro, istituto, ecc.) · Pressione sulla vittima affinché mantenga segreto il reato Situazione della vittima · Età della vittima, in particolare se minorenni · Particolare vulnerabilità della vittima (per esempio deficit cognitivo o psichico) · Rapporto di dipendenza o di fiducia tra vittima e autore del reato Con sentenza 1C_184/2021, 1C_185/2021, 1C_189/2021 del 23 settembre 2021, al consid. 5.2 il Tribunale federale ha rammentato che le autorità LAVI dispongono di un grande potere d'apprezzamento al momento di fissare l'ammontare della riparazione morale e non sono vincolate dalle direttive dell'UFG. Tuttavia, anche per non compromettere l'applicazione uniforme del diritto federale, l'autorità non può scostarsi in maniera smisurata dalla guida dell'UFG che deve mantenere un valore di riferimento al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento tra i beneficiari delle indennità LAVI. Occorre in particolare ritenere che gli importi massimi fissati nella guida corrispondono a quelli che, secondo il legislatore, devono essere riconosciuti per le infrazioni più gravi. La dottrina (Gomm/Zehntner, op. cit., n. 38 ad art. 23 LAV, pag. 214), cita alcuni casi relativi al riconoscimento di una riparazione morale in caso di lesione dell'integrità psichica dopo l'emissione della Guida dell'UFG del 3 ottobre 2019: fr. 3'500 ad una commessa di una stazione di servizio in seguito ad una rapina in banda con minaccia con una pistola apparentemente vera puntata sul petto, psicoterapia, insonnia e paura. L'importo è stato aumentato in sede di ricorso in seguito ad un'adesione innanzi al Tribunale (" Adhäsionsentscheid Fr. 4500.– (Kant. Opferhilfestelle ZH 47/2020 vom 21.2.2020 "); fr. 1'500 dopo un tentativo di rapimento di minori e minacce di morte con conseguente psicoterapia (GSI BE 2013-11865 del 20.11.2019). 2.9. Nel caso di specie, il _____ 2018 la ricorrente ha subito un'aggressione da parte di una persona rimasta ignota mentre stava lavorando nell'Ufficio cambio/negoziato di _____ a _____. A questo proposito dal rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del _____ 2018, emerge: " (...) 2. Dinamica Sulla scorta delle dichiarazioni rese, così come sulla scorta dei filmati delle diverse videosorveglianze, la dinamica della rapina può essere così riassunta: dopo aver raggiunto il nostro territorio a piedi passando dal valico di _____ strada, l'autore materiale, sempre da solo, ha girovagato per le vie di _____ alla presunta ricerca di un obiettivo, identificandolo poi nel negozio oggetto della rapina e motivo del presente rapporto. Dopo essersi presentato a più riprese all'interno dello stesso e meglio, in 8 occasioni compresa la rapina (NDR 07.58.08; 09.25.14; 11.27.04; 12.06.00; 13.19.27; 16.37.09; 17.04.48; 18:17:04) asserendo di chiamarsi " _____ " e alludendo alla sua intenzione di cambiare 25'000.- CHF in [euro], ha infine atteso le ultime ore del pomeriggio, sempre passeggiando per le vie cittadine e rimanendo sempre nei dintorni del negozio " _____ " di _____. Alle ore 18.17.04, approfittando dell'assenza di clienti, l'autore ha raggiunto nuovamente l'interno del negozio affermando di voler portare a termine l'operazione di cambio già citata. Dopo aver preteso che la commessa RI 1 chiudesse la porta per motivi di discrezione, questi l'ha afferrata dapprima da tergo con le braccia, chiudendole in seguito la bocca con la mano destra al fine di impedirle di urlare. Trascinandola nel retrobottega l'ha poi obbligata a farsi consegnare denaro contante. Fatto ciò, ha provveduto ad impedire la fuga alla donna legandole assieme le mani con del nastro adesivo per pacchi rinvenuto in loco, fissandoli successivamente sempre col medesimo nastro al montante di uno scaffale ivi presente. Fatto ciò dopo essersi

impossessato di un'ulteriore busta contenente contante, rinvenuta sul bancone ha definitivamente lasciato il posto. Impossibilitata a fuggire e a chiamare i soccorsi, la donna è stata in seguito liberata da un negoziante (...) giunto all'interno del commercio rapinato, solo a rapina avvenuta. L'autore per contro, s'è allontanato a piedi (...)" (doc. A32) Nel verbale di interrogatorio del _____ 2018 l'insorgente ha affermato: " (...) Alle ore 1810 circa, _____ si è presentato presso il negozio. All'interno ero sola e non c'erano clienti. Lui mi ha detto che voleva chiudere la porta, al fine di fare i conti con calma. Io l'ho acccontentato e ho chiuso la porta e mi sono girata nuovamente per recarmi dietro al bancone. In quel momento _____ mi ha presa con le braccia mentre ero girata di schiena. In pratica ha avvolto le sue braccia attorno alle mie e subito dopo con la sua mano destra mi ha chiuso la bocca per non far udire le mie urla. Io ho di fatto iniziato ad urlare, e lui mi ha detto, "non gridare che non ti faccio niente, mi devi dire solo dove sono i soldi e la cassaforte". In seguito ho smesso di urlare quindi _____, mi ha tolto la mano dalla bocca. Gli ho consegnato la busta contenente 21'475.- [... euro ...] già preparati per la sua operazione di cambio e che avevo appoggiato appena fuori dal retrobottega. In seguito _____ mi ha chiesto anche dei Franchi. Ho raggiunto nuovamente il retrobottega seguita sempre da _____ e siamo arrivati dove si trova la cassaforte che preciso essere già aperta in quel momento. Ho preso un'ulteriore busta contenente CHF 10'000.- già preparati per pagare il fornitore del denaro che non era ancora giunto. Ho consegnato anche questa busta a _____ (...) Dopo aver preso il denaro _____ mi ha detto che mi doveva legare e che mi avrebbe messo anche dello scotch sulla bocca se avessi gridato. Io gli ho detto che non lo avrei fatto. _____ ha trovato un rotolo di nastro adesivo vicino al tavolo presente nel retrobottega, ma non è riuscito ad utilizzarlo nel senso che non ha trovato l'inizio del nastro. Essendo spaventata, gli ho quindi dato un altro rotolo di nastro così che _____ mi legasse per poi andarsene. Volevo che questa storia finisse in fretta. I miei polsi sono stati legati assieme con del nastro adesivo per pacchi ed in seguito sempre mediante il nastro sono stata legata ad uno scaffale. In pratica i miei polsi dopo essere stati fissati sono stati legati allo scaffale. In seguito _____ ha lasciato il posto ed io sono riuscita a sedermi. Non sono riuscita a liberarmi e da quella posizione non potevo chiamare i soccorsi. Preciso pure che nel momento di legarmi l'autore mi ha detto che non si chiamava _____ e che non era mai stato nel negozio per fare delle operazioni di cambio e che non conosceva neppure _____. Solo dopo circa 15 minuti è entrato nel negozio un conoscente, ovvero il fratello del sig. [...] che ha un'attività a fianco della nostra. Avendo un deficit mentale, gli ho detto di chiamare suo fratello [...] che poco dopo è giunto in negozio per liberarmi e chiamare la Polizia. Mi viene chiesto se sono stata ferita dall'autore. Rispondo che non sono stata ferita. Mi viene chiesto se sono stata minacciata dall'autore. Non sono stata minacciata. L'autore mi ha solo detto che non dovevo gridare. Mi viene chiesto se l'autore aveva con se armi o se ne ha utilizzate per minacciarmi. Rispondo che non ho visto armi. Mi viene chiesto se ho temuto per la mia vita. Rispondo che quando l'autore mi ha chiuso la bocca ho temuto seriamente per la mia vita. Anche per questo l'ho assecondato nelle richieste (...). ADR che la rapina dal momento dell'arrivo dell'autore sino al momento di andarsene è durata all'incirca 10 minuti. Preciso che si tratta di una stima." (doc. A33) 2.10. In concreto, il DSS ha già accertato che l'insorgente va considerata una vittima di reato ai sensi della LAV (art. 1 LAV) e che l'autore del reato è ignoto e la ricorrente non può ottenere da lui un risarcimento (art. 4 cpv. 1 LAV e art. 7 LAV). Oggetto del contendere rimane la questione dell'ammontare del risarcimento per torto morale, che l'autorità di prime cure ha fissato in fr. 2'000. Come emerso

dall'interrogatorio della ricorrente del _____ 2018, nel corso della rapina, durata circa 10 minuti, ella non è stata ferita, non è stata minacciata e non ha notato la presenza di armi. L'insorgente ha temuto per la sua vita quando l'autore del reato le ha chiuso la bocca. Dalla documentazione agli atti emerge ancora che l'interessata è rimasta totalmente incapace al lavoro dall'8 agosto 2018 al 28 settembre 2018, ossia per poco meno di due mesi ed ha seguito una psicoterapia presso una psicologa per tre anni (novembre 2018 - novembre 2021), per un totale di una ventina di sedute. Il reato ha avuto ripercussioni sulla sua vita professionale poiché il disturbo post traumatico ha reso difficile il lavoro quale commessa dell'ufficio cambi. 2.11. Alla luce della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare la decisione del DSS. 2.11.1. La lesione all'integrità psichica subita dalla ricorrente, sia prendendo in considerazione le riparazioni riconosciute dai Tribunali in casi analoghi, sia tenendo conto della " Guida per stabilire l'importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati " emanata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, rientra nel margine 1 della classificazione figurante a pag. 16 della citata guida, che contempla i casi di rapina, ripetute e gravi minacce di morte ed è applicabile segnatamente in caso di lesione all'integrità psichica non trascurabile, anche se temporanea, purché sussistano circostanze aggravanti connesse al reato, come ad esempio uso di armi o altri oggetti pericolosi, commissione congiunta del reato da parte di più autori, reato commesso in un luogo sicuro, lunga durata e frequenza della commissione del reato (cfr. anche STF 1C_443/2023 del 7 maggio 2024, consid. 2.1 e STF 1C_195/2023 del 27 settembre 2023, consid. 4). La ricorrente è stata vittima di una rapina, durata circa 10 minuti, da parte di una sola persona che non ha utilizzato armi o altri oggetti pericolosi, non le ha inferto alcuna ferita, non ha proferito minacce se non in relazione alla richiesta di non gridare e che si è dileguata velocemente dopo aver ottenuto quanto richiesto (doc. A33, verbale di interrogatorio della vittima del _____ 2018). La rapina non è stata particolarmente brutale o molto violenta, non ha avuto alcuna conseguenza fisica e non vi sono state circostanze drammatiche, anche se l'interessata ha sostenuto di aver temuto per la sua vita quando l'autore le ha chiuso la bocca. Il margine 2 della classificazione figurante a pag. 16 della guida emanata dall'UFG, invocato dall'insorgente, alla luce della descrizione dei fatti, in assenza di circostanze particolarmente drammatiche non può trovare applicazione. Ella ha infatti affermato che quando l'autore del reato è entrato nell'ufficio cambi, si trovava sola: " Lui mi ha detto che voleva chiudere la porta, al fine di fare i conti con calma. Io l'ho accontentato e ho chiuso la porta e mi sono girata nuovamente per recarmi dietro al bancone. In quel momento _____ mi ha presa con le braccia mentre ero girata di schiena. In pratica ha avvolto le sue braccia attorno alle mie e subito dopo con la sua mano destra mi ha chiuso la bocca per non far udire le mie urla. Io ho di fatto iniziato ad urlare, e lui mi ha detto, "non gridare che non ti faccio niente, mi devi dire solo dove sono i soldi e la cassaforte". In seguito ho smesso di urlare quindi _____, mi ha tolto la mano dalla bocca (...) Dopo aver preso il denaro _____ mi ha detto che mi doveva legare e che mi avrebbe messo anche dello scotch sulla bocca se avessi gridato. Io gli ho detto che non lo avrei fatto. _____ ha trovato un rotolo di nastro adesivo vicino al tavolo presente nel retrobottega, ma non è riuscito ad utilizzarlo nel senso che non ha trovato l'inizio del nastro. Essendo spaventata, gli ho quindi dato un altro rotolo di nastro così che _____ mi legasse per poi andarsene. Volevo che questa storia finisse in fretta. I miei polsi sono stati legati assieme con del nastro adesivo per pacchi ed in seguito sempre mediante il nastro sono stata legata ad uno scaffale. In pratica i miei polsi dopo essere stati fissati sono stati

legati allo scaffale. In seguito _____ ha lasciato il posto ed io sono riuscita a sedermi. Non sono riuscita a liberarmi e da quella posizione non potevo chiamare i soccorsi.” Circa 15 minuti dopo è stata liberata. Posto che l'accaduto rientra nel margine 1 di pag. 16 della “Guida per stabilire l'importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati” emanata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, va ora fissato l'ammontare del risarcimento. 2.11.2. Per quanto concerne l'importo della riparazione morale (tra fr. 0 e fr. 5'000), che il DSS ha fissato in fr. 2'000, occorre tenere in considerazione che la ricorrente, in seguito alla rapina, è stata vittima di ansia e stress che hanno necessitato l'assunzione di medicinali ed hanno causato un disturbo posttraumatico (PTSD; cfr. doc. A13), che però non risulta aver comportato un cambiamento durevole della sua personalità. L'interessata non contesta di avere seguito un percorso di psicoterapia di una ventina di sedute che tuttavia si sono tenute nell'arco di 3 anni, dal mese di novembre 2018 al mese di novembre 2021, oltre ad una seduta il 20 novembre 2023 (cfr. decisione impugnata, doc. 7), senza peraltro essere seguita da un medico FMH specialista in psichiatria e psicoterapia, ma da una psicologa specialista in psicoterapia FSP (_____, _____, di _____). Anche se la durata della presa a carico si è dilungata nel tempo (tre anni), la frequenza delle visite si è rilevata molto bassa, con una media inferiore ad una visita al mese. La ricorrente, in seguito alla rapina ed al disturbo posttraumatico, è stata inabile al lavoro per 50 giorni dall'8 agosto 2018 al 28 settembre 2018 (cfr. certificati dell'8 agosto 2018 [doc. A30] e del 28 agosto 2018 [doc. A28]), periodo durante il quale l'assicuratore contro gli infortuni ha versato le indennità giornaliere per perdita di guadagno (doc. A18 e A25). L'insorgente fa valere un'ulteriore inabilità lavorativa di 15 giorni e produce un certificato del 4 marzo 2020 di un medico chirurgo di _____ (Italia; doc. A27). Esso è stato preso in considerazione dal DSS, ma non è stato ritenuto rilevante poiché relativo ad un periodo ben successivo ai fatti del _____ 2018. Anche se tale incapacità lavorativa fosse da mettere in relazione con la rapina, non modificherebbe la valutazione complessiva della riparazione morale da riconoscere all'insorgente, ritenuta l'esiguità del periodo aggiuntivo dell'eventuale inabilità. Anche perché l'8 aprile 2020 il datore di lavoro aveva segnalato all'assicuratore contro gli infortuni che la presentazione, da parte dell'interessata, del citato certificato medico era frutto di un malinteso, poiché la “ signora attualmente si trova a casa visto la situazione attuale a lavoro ridotto e non vi è nessun infortunio, pertanto non aprirò nessun nuovo caso” (plico doc. A16). Alla luce di quanto sopra descritto, rilevato inoltre che non vi sono stati ricoveri ospedalieri, occorre concludere che le lesioni psichiche subite non hanno causato danni di una certa gravità, non hanno determinato alcuna invalidità e non hanno generato un pregiudizio permanente. Dagli atti non emerge neppure uno sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. La ricorrente, nata il _____ 1956, seppure afferma di essere stata licenziata, risulta comunque aver continuato per diverso tempo a lavorare presso il medesimo datore di lavoro anche dopo la rapina, verosimilmente perlomeno fino al pensionamento ordinario (_____ 2020: art. 21 cpv. 1 lett. b e 2 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023: cfr. plico doc. A16 scritto dell'8 aprile 2020 di _____, datore di lavoro dell'insorgente, all'assicuratore contro gli infortuni: “[...] La signora attualmente si trova a casa visto la situazione attuale a lavoro ridotto e non vi è nessun infortunio, pertanto non aprirò nessun nuovo caso [...]” e plico doc. A13, scritto del 26 luglio 2019 della psicologa _____: “è molto ansiosa e costantemente in allerta, situazione che rende difficile il lavoro quale commessa nell'ufficio cambi proprio alla frontiera. Non aiuta il decreto di sospensione dell'incarto da parte della Magistratura, non

essendoci nuovi elementi per poter arrestare il rapinatore, cosa che rende difficile il quotidiano lavorativo della paz.. Nella primavera 2020 la Signora RI 1 andrà verosimilmente in pensione, cadrà quindi l'aspetto lavorativo [...]”). Del resto, nello scritto pervenuto al TCA il 2 ottobre 2024 la medesima ricorrente afferma che il lavoro l'ha aiutata a riprendersi piano piano, a recuperare e a guarire per “ non essere di costo al datore ” (doc. VIII). La circostanza secondo cui l'insorgente avrebbe dovuto inoltrare una causa contro il proprio datore di lavoro in quanto sarebbe stata sottopagata, esula dai fatti del _____ 2018 e non deve essere presa in considerazione. In queste condizioni, trattandosi di una lesione della sfera psichica che rientra nel margine 1 della “ Guida per stabilire l'importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati ” emanata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) il 3 ottobre 2019, tenuto conto delle riparazioni riconosciute dai Tribunali in casi analoghi al presente (Gomm/Zehntner, op. cit., n. 38 ad art. 23 LAV, pag. 214; cfr. anche STF 1C_195/2023 del 27 settembre 2023, consid. 4), la riparazione morale, fissata complessivamente in fr. 2'000.--, va confermata. Si tratta di un indennizzo che si trova nel limite riconosciuto in casi simili e non è lesivo del principio della parità di trattamento, della proporzionalità e del divieto dell'arbitrio. 2.12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto. 2.13. Nel ricorso l'insorgente afferma di essere a disposizione anche per presentarsi personalmente per esporre la sua situazione. Nelle osservazioni pervenute il 2 ottobre 2024 ha affermato che vorrebbe “ cortesemente essere sentita” ed “ esporre direttamente il mio stato d'animo e il vissuto di questi anni successivi alla rapina del _____,2018 ” (doc. VIII). Alla luce della documentazione agli atti questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove ed all'audizione dell'interessata. Va qui rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha indicato di essere “ disponibile per qualsiasi domanda e venire anche di persona per esporre meglio la mia situazione, anche perché non sono un avvocato, ma avendo lavorato in Tribunale a _____ in gioventù sono un pochino esperta ” (doc. III) e che vorrebbe “ cortesemente essere sentita ” ed “ esporre direttamente il mio stato d’animo e il vissuto di questi anni successivi alla rapina del _____2018 ” (doc. VIII).. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del

E. 7

dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Ora, come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di ricorrere ad altre prove come l'audizione personale dell'interessata. Per i suddetti motivi, l'audizione dell'insorgente si rivela superflua. 2.14. La procedura è gratuita (art. 30 cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.